



Sentenza. n. 25/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del 12 novembre 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 37552 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nato a XXX (XXX) il XXX (c.f. XXX), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Tanzi e dall'Avv. Enrica Giannetta, presso il cui studio di entrambi è elettivamente domiciliato in Carosino (TA), alla Via Risorgimento n. 4,

contro:

-l'**INPS**, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani, n. 108

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 12 novembre 2024, l'avv. Tanzi per il ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'INPS.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in epigrafe, depositato in segreteria in data 19 marzo 2024, ritualmente notificato all'INPS, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il sig. XXX, *ut supra* rappresentato e difeso, nella qualità di ex dipendente del Ministero della Difesa, titolare del relativo trattamento di quiescenza a decorrere dal 1° settembre 1997, ha impugnato la nota dell'INPS di Taranto in data 24 gennaio 2020, con cui gli è stato comunicato un

indebito, pari ad € 10.418,46, maturato sulla pensione provvisoria in godimento, a seguito dell'applicazione del Decreto del Ministero della Difesa n° 183/1/M del 26 aprile 2018 (pure oggetto d'impugnativa) di liquidazione della pensione definitiva, contestualmente richiedendosi la sua rifusione mediante recupero sulla sua pensione n. 16172509, da effettuarsi con l'applicazione della ritenuta mensile di € 434,10 dal 1° aprile 2020 al 30 marzo 2022.

A fondamento del gravame, il ricorrente richiama il principio di buona fede di cui all'art. 52, della L. n. 88/1989, rappresentando che non può essergli mosso alcun addebito stante *"...la tardività della richiesta avanzata dall'INPS essendo avvenuta oltre 23 anni dall'avviso di liquidazione di pensione, avutasi nell'agosto 1997..."*, che alcun valore scusante può attribuirsi alla *"... tardiva conoscenza della erronea documentazione inviata dal datore di lavoro che ha portato all'erroneo calcolo ..."*, oltretutto, l'insussistenza di una condotta dolosa non avendo minimamente contribuito a causare l'erroneo calcolo che ha, successivamente, determinato l'indebito *de quo*.

Al riguardo il ricorrente ha, anche, richiamato la giurisprudenza contabile, soffermandosi, in particolare, sulle pronunce delle Sezioni Riunite n. 7/2007/QM e n. 2/2012/QM, rappresentando l'incolpevole affidamento riposto sul carattere definitivo della pensione percepita sino a quel momento, ed insistendo affinché sia dichiarata l'irripetibilità delle somme richieste e trattenute dall'INPS, nonché, in subordine che sia fatta, in ogni caso, valere l'intervenuta prescrizione concernente i ratei pensionistici a lui corrisposti, in data antecedente il decennio precedente la comunicazione del 24 gennaio 2020.

Con memoria depositata il 28 ottobre 2024, si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso eccependone l'infondatezza con varie argomentazioni di cui si dirà in parte motiva, nei limiti in cui ciò si riterrà necessario ai fini del decidere.

Il giudizio è stato definito come da dispositivo letto nella stessa udienza, quale di seguito trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente il giudicante che dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti, risulta che:

- il Centro Reclutamento ed Addestramento Marina Militare di Taranto, con nota in data 12 novembre 1997, ha comunicato alla Direzione Provinciale del Tesoro di Taranto (e per conoscenza al “DIFEPENSIONI - Divisione 3^a di Roma), il “*Trasferimento partita pensionistica provvisoria*” intestata al ricorrente con decorrenza dall’1 gennaio 1998, successivamente integrato in data 29 maggio 1998 con la “Trasmissione del rendiconto” sempre intestato al ricorrente;

- con nota in data 26 aprile 2018, il Ministero della Difesa trasmetteva all’INPS, e per conoscenza al XXX, il D.M. n. 183/1/M con cui era attribuita la “*pensione ordinaria*” a favore del ricorrente “...*da considerarsi definitivo affinché si provveda alla messa in pagamento e, contestualmente, ne sia reso edotto l’interessato mediante la rituale notifica...*”;

- in data 24 gennaio 2020, l’INPS di Taranto, comunicava al XXX l’accertamento di un debito di € 10.418,46 per somme indebitamente percepite sulla pensione in godimento, in applicazione del Decreto del Ministero della Difesa n. 183/1/M del 26 aprile 2018.

Emerge, in sostanza, dall’esame degli atti, che la differenza tra la pensione provvisoria e quella definitiva è scaturita dall’applicazione del suindicato Decreto n. 183/1/M, concessivo di pensione ordinaria, a decorrere dal 1° settembre 1997 e da durare a vita “...*salvo recupero delle somme corrisposte a titolo di pensione provvisoria e verso contemporanea cessazione ed imputazione del trattamento di pensione in godimento...*”.

Il ricorso è fondato e, come tale, merita di essere accolto.

Sul punto specifico, come correttamente dedotto dal ricorrente, le Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 2 del 2 luglio 2012 hanno affermato che “...*lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’Amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziari...*”.

“...*Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di*

tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo...".

Ritiene il giudicante che, nel caso di specie, sussistano tutti gli elementi per ritenere che il ricorrente abbia percepito in buona fede gli emolumenti pensionistici erogatigli a titolo di pensione provvisoria, facendo affidamento sulla loro corretta quantificazione.

Emerge, infatti, che il XXX, sin dalla data del congedo (avvenuta nel 1997) ha percepito la sola pensione ordinaria provvisoria (con decorrenza dal 1° gennaio 1998), onde non può ritenersi che l'interessato, usando l'ordinaria diligenza, potesse accorgersi degli errori di calcolo del complessivo trattamento pensionistico provvisorio percepito.

Ed invero, per un verso, come detto, non era mai stato operato un diverso ricalcolo per così lungo tempo (oltre 20 anni) e, per l'altro, non risulta che, quanto meno sino alla liquidazione del trattamento definitivo, vi è stata alcun'altra interlocuzione tra il XXX ed il Ministero della Difesa, né, tantomeno, con l'Istituto previdenziale.

Deve, pertanto, escludersi la sussistenza di comportamenti colposi imputabili al ricorrente in relazione all'erronea liquidazione della pensione provvisoria, in quanto nell'ampio intervallo di tempo intercorso per la comunicazione del trattamento pensionistico definitivo (come detto oltre 20 anni dalla liquidazione della pensione ordinaria provvisoria) non è intervenuto alcun atto idoneo a ingenerare dubbi sulla correttezza della liquidazione della pensione provvisoria; anzi, ritiene questo Giudice, che il perdurante silenzio dell'Istituto previdenziale e, ancor prima, del Ministero della Difesa ha, con ogni probabilità, consolidato nel pensionato il convincimento che il trattamento di quiescenza di cui godeva da lungo tempo rivestisse, effettivamente, carattere di definitività.

In relazione a quanto suesposto, considerato che non risultano, come detto, comportamenti colposi imputabili al ricorrente, che nel lungo arco temporale intercorso non è intervenuto alcun provvedimento che potesse aver palesato l'errore nella liquidazione della pensione provvisoria, e che, infine, gli errori contenuti nel provvedimento di liquidazione non

apparivano facilmente riconoscibili dal pensionato stesso, né costui ha mai posto in essere condotte idonee a far ritenere che gli stessi fossero a lui noti o, quantomeno, conoscibili, non può che concludersi, nel caso di specie, che sia insorto in capo al ricorrente il legittimo affidamento sulla stabilità della pensione percepita fino all'avvenuto accertamento dell'indebito.

Alla luce delle suindicate considerazioni l'indebito di €. 10.418,46 è da ritenersi irripetibile e conseguentemente deve essere disposta la restituzione delle ritenute mensili, *medio tempore*, operate dall'INPS ai fini della sua rifusione coattiva.

In applicazione del principio di diritto statuito dalle Sezioni Riunite (cfr. SSRR sent. n. 33/2017/MD), su tali somme devono essere riconosciuti i soli interessi legali, da calcolarsi a decorrere dalla data della domanda giudiziale (19 marzo 2024) e sino al soddisfo.

Le spese di lite sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile l'indebito di € 10.418,46 scaturito a seguito della liquidazione del trattamento definitivo di quiescenza in favore del sig. XXX in confronto al trattamento provvisorio, con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione delle ritenute *medio tempore* effettuate ai fini del suo recupero coattivo in via amministrativa, oltre interessi, a decorrere dal 19 marzo 2024, data di presentazione della domanda giudiziale, e sino al soddisfo.

- Condanna l'INPS alle spese di lite, oltre oneri e accessori di legge, in favore del ricorrente, che si liquidano equitativamente in € 400,00.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 12 novembre 2024.

Il Giudice

F.to (Rossana De Corato)

Depositata in Segreteria il 05.02.2025

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)